

DELIBERA n° 8_

**XXXX XXXX / SORGENIA S.P.A. (SORGENIA FIBER)
(GU14/654712/2024)**

Il Corecom Sicilia

NELLA riunione del Corecom Sicilia del 22/03/2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato “*Codice*”, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e in particolare l’art. 25;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l’art. 101, che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (Corecom Sicilia);

VISTA la Delibera n. 427/22/CONS di approvazione dell’Accordo Quadro di durata quinquennale tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni;

CONSIDERATO che a seguito del citato Accordo Quadro sono state sottoscritte le relative Convenzioni tra l’Autorità e le singole Regioni/Consigli regionali che hanno effetto a far data dal 1° gennaio 2023;

VISTO l’art. 5 lettera e) della Convenzione tra l’Agcom e il Corecom Sicilia, per l’esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2023, con cui l’Autorità ha delegato il Corecom Sicilia alla definizione delle Controversie;

VISTO il D.S.G. n. 330/Area1/S.G. del 21 giugno 2022 con il quale è stato conferito al Dott. Gianpaolo Simone l’incarico di Dirigente preposto al Servizio 2° “Segreteria

Corecom” della Segreteria Generale con decorrenza dal 16 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2024;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Approvazione del *Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*” di seguito denominato *Regolamento*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA l’istanza di XXXX XXXX del 09/01/2024 acquisita con protocollo n. 0006325 del 09/01/2024;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante XXXX XXXX, lamenta il fatto che a seguito della sua rescissione dal contratto con Sorgenia, che comprendeva sia una fornitura di luce, che di gas, oltre che telefonica, si è visto recapitare una fattura non dovuta, recante costi di disattivazione spropositati. Per tale ragione, chiede che tali oneri, a suo carico, vengano annullati in quanto la rescissione dal contratto che comprendeva l’utenza telefonica, era collegata alla fornitura delle altre utenze menzionate, sospese per eccessiva onerosità e che, per tale ultima ragione, lui aveva deciso di migrare per evitare il distacco anche della linea telefonica (fibra).

2. La posizione dell’operatore

La replica della Sorgenia, contenuta nelle memorie difensive regolarmente depositate in piattaforma, contesta le affermazioni dell’istante e sostiene che quanto addebitato era previsto nel contratto sottoscritto tra le parti e pertanto ogni onere è dovuto secondo quanto accettato dallo stesso contraente, che ha firmato regolare contratto.

3. Motivazione della decisione

Dall’esame degli incartamenti depositati si evince che non sussiste alcuna irregolarità nelle richieste onerose avanzate dalla Sorgenia, ai sensi di quanto previsto ed accettato contrattualmente dall’utente. Pertanto, non v’è ragione per contestare quanto fatturato nei confronti dell’odierno istante, avuto riguardo a quanto definito negli accordi di adesione contrattuale. In fattura vengono riportati difatti, i costi di disattivazione, il relativo canone e gli oneri già specificati all’atto dell’adesione contrattuale per ciò che

attiene l'utenza telefonica XXXXXXXX, il cui titolare è il signor XXXX XXXX, che di sua spontanea volontà ha rescisso ogni forma di acquisto dei tre servizi previsti forniti dalla controparte: Luce, Gas e Telefono.

DELIBERA

Le richieste avanzate dall'istante XXXX XXXX nei confronti della società Sorgenia, per le motivazioni sopra espresse, s'intendono rigettate.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo 22/03/2024

IL PRESIDENTE

